



Tel. : 0825. 68 01 73

Fax : 0825. 68 53 39

http: [www.analistgroup.com](http://www.analistgroup.com)e-mail: [info@analistgroup.com](mailto:info@analistgroup.com)

## DECRETO LEGISLATIVO 311/06

Nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 recante: **“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.”**

Il decreto legislativo, allo scopo di varare misure che contribuiscano ad una efficace politica di contenimento dei consumi di energia, modifica 7 dei 17 articoli del D. Lgs. 192 del 2005 e 8 dei suoi allegati tecnici, mentre uno, il D, viene abrogato.

Si sottolineano le seguenti modifiche:

- il comma 1 dell'art. 3 viene sostituito dal seguente: «1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
  - a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
  - b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
  - c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.»
- dopo il comma 1 dell'art. 6 sono inseriti i seguenti:
  - «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
    - a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
    - b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
    - c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
  - 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche

dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.

- 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.»
- i commi 2 e 3 dell'art. 8 sono sostituiti dai seguenti:  
«2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.  
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.»
- dopo il comma 1 dell'art. 11 sono inseriti i seguenti:  
«1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.  
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.»
- Inoltre sono stati cambiati i parametri per l'indice di prestazione energetica. Esso infatti è stato suddiviso per categorie di edificio:

#### **Edifici residenziali della classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.**

Rapporto di forma S/V	Zona Climatica									
	A	B		C		D		E		F
	<i>Fino a 600 GG</i>	<i>Da 601 GG</i>	<i>A 900 GG</i>	<i>Da 901 GG</i>	<i>A 1400 GG</i>	<i>Da 1401 GG</i>	<i>A 2100 GG</i>	<i>Da 2001 GG</i>	<i>A 3000 GG</i>	<i>Oltea 3000 GG</i>
≤ 0.2	10	10	15	15	25	25	40	40	55	55
≤ 0.9	45	45	60	60	85	85	110	110	145	145

**Per tutti gli altri tipi di edifici**

<b>Rapporto di forma S/V</b>	<b>Zona Climatica</b>									
	<b>A</b>	<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b>		<b>E</b>		<b>F</b>
	<i>Fino a 600 GG</i>	<i>Da 601 GG</i>	<i>A 900 GG</i>	<i>Da 901 GG</i>	<i>A 1400 GG</i>	<i>Da 1401 GG</i>	<i>A 2100 GG</i>	<i>Da 2001 GG</i>	<i>A 3000 GG</i>	<i>Oltea 3000 GG</i>
$\leq 0.2$	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>7.5</b>	<b>7.5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
$\leq 0.9$	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

Analist Group Staff  
[www.analistgroup.it](http://www.analistgroup.it)  
[info@analistgroup.com](mailto:info@analistgroup.com)